

DOCOMOMO Italia
REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI LOCALI

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DO.CO.MO.MO. ITALIA
(Art. 13 Statuto, ultimo comma)

Art. 1. - Costituzione e funzionamento delle Sezioni locali (Art. 3 Statuto)

La costituzione di Sezioni locali può avvenire quando, in contesti culturalmente o territorialmente omogenei, un certo numero di soci dell'Associazione (di norma dieci) ne facciano richiesta, motivandola sulla base di un programma di attività di ricerca e di promozione culturale.

La costituzione di una Sezione locale deve avere l'approvazione del Consiglio direttivo, che ne valuta il programma e la sua coerenza con gli obiettivi dell'Associazione.

Il Presidente di DO.CO.MO.MO. Italia, su conforme parere del Consiglio direttivo, ha facoltà di sollecitare la formazione di Sezioni locali.

Per il funzionamento delle Sezioni locali si rimanda al "Regolamento Quadro delle Sezioni" elaborato dal Consiglio direttivo.

Art. 2. - Pubblicazioni (Art. 4/g Statuto)

Pubblicazione ufficiale dell'Associazione è il periodico «DO.CO.MO.MO. Italia giornale», di cui il Presidente è di norma direttore responsabile.

Il Consiglio direttivo si fa carico della direzione scientifica dell'attività pubblicistica dell'Associazione, ne approva i programmi editoriali e coordina le attività editoriali della sede centrale e delle Sezioni locali.

Art. 3. - Attività scientifico-culturali (Art. 5 Statuto)

Nel caso di attività finanziate (ricerche su commissione, pubblicazioni, consulenze, ecc.) il consiglio direttivo individua i soci che se ne occuperanno, sceglie, se

necessario, consulenti esterni, verifica e approva il programma scientifico per lo svolgimento delle stesse attività.

Il Consiglio direttivo stabilisce, di volta in volta, il programma finanziario collegato alle medesime attività.

Art. 4. - Segretario dell'Associazione e segreteria (Art. 15 Statuto)

Il Segretario dell'Associazione è responsabile della tenuta dei verbali del Consiglio direttivo e d'intesa con il Presidente e il Tesoriere - sovrintende al funzionamento e all'organizzazione della sede centrale, al regolamento dei rapporti con eventuali servizi esterni e, in generale, alle iniziative necessarie per realizzare le decisioni dell'Assemblea generale. Su proposta del Segretario, il Consiglio direttivo può deliberare l'assegnazione di incarichi a altri soci dell'Associazione o a esterni.

Art. 5. - Tesoriere dell'Associazione (Art. 15 Statuto)

Il Tesoriere dell'Associazione sovrintende col Presidente all'amministrazione, redige il bilancio, provvede alle spese di ordinaria amministrazione in relazione alle voci di bilancio.

Su proposta del Tesoriere il Presidente sceglie un consulente per assistere all'espletamento degli obblighi fiscali.

Art. 6. - Riunioni del Consiglio direttivo (Art. 16 Statuto)

Il Consiglio direttivo svolge riunioni istituzionali con cadenza trimestrale e tiene incontri in ogni occasione in cui il Presidente lo ritenga necessario.

Due delle riunioni istituzionali del Consiglio direttivo sono allargate alla partecipazioni di un rappresentante delle Sezioni locali.

Art. 7. - Quote associative e contributi (Art. 21 Statuto)

Le quote associative dei Soci individuali e dei Soci collettivi, nonché i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, sono versati alla sede centrale dell'Associazione.

Per i contributi alle Sezioni locali si rinvia al "Regolamento Quadro delle Sezioni".

REGOLAMENTO QUADRO DELLE SEZIONI LOCALI AFFILIATE A
DO.CO.MO.MO. ITALIA
(Art. 3 Statuto e Art. 1 del Regolamento)

Articolo 1

I principi su cui si fondano le Sezioni locali fanno riferimento all'Art. 1 "Costituzione e funzionamento delle Sezioni locali" del Regolamento dell'Associazione DO.CO.MO.MO. Italia, allegato allo Statuto.

Alla Sezione locale appartengono i soci che svolgono la loro attività nel suo territorio, salvo abbiano manifestato per iscritto intenzioni diverse.

La denominazione della Sezione è: DO.CO.MO.MO. Italia Sezione XY (es. Piemonte, Bonifica Pontina, Fascia Adriatica, ecc.).

Le Sezioni locali si costituiscono come "associazioni affiliate" a DO.CO.MO.MO. Italia.

Articolo 2

Le Sezioni locali eleggono a loro statuto quello tipo elaborato dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla scia dello statuto dell'Associazione.

Le Sezioni locali concorrono al perseguimento degli scopi sociali, alle decisioni strategiche, alla programmazione economica, ecc. di DO.CO.MO.MO. Italia. A tal fine le persone che intendono formare una Sezione locale propongono un programma di ricerca al Consiglio Direttivo Nazionale e richiedono, mediante nota scritta, l'affiliazione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime il suo parere sulla richiesta di affiliazione.

Articolo 3

Gli organi di governo delle Sezioni locali, quanto a eleggibilità, durata, compiti, seguono gli stessi criteri degli organi nazionali previsti dallo Statuto di DO.CO.MO.MO. Italia. Il numero minimo di Consiglieri è di tre persone, fra cui è scelto il Presidente.

Il Consiglio Direttiva Nazionale, espresso parere positivo circa il programma di ricerca proposto dalla Sezione locale, la richiesta di affiliazione e la ripartizione delle cariche, ne approva con delibera l'istituzione.

Articolo 4

I Presidenti delle Sezioni locali devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale all'uopo convocate dal Presidente di DO.CO.MO.MO. Italia.

Al fine di garantire l'effettiva partecipazione, in caso di impedimento, i Presidenti delle sezioni locali devono delegare un loro rappresentante.

Articolo 5

Nella scelta delle loro attività le Sezioni locali fanno propri gli obiettivi indicati nell'Art. 4 dello Statuto di DO.CO.MO.MO. Italia.

Vanno considerate prioritarie iniziative a carattere capillare sul territorio e che rendono conto di una pluralità e diversità delle politiche di salvaguardia.

Articolo 6

Le iniziative ufficiali delle Sezioni locali devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni locali non possono assumere posizioni ufficiali in nome e per conto di DO.CO.MO.MO. Italia che comportino impegni, ne riguardino l'immagine o gli orientamenti culturali deliberati, senza specifica autorizzazione scritta.

Articolo 7

E' compito del Direttivo locale informare puntualmente i propri Soci circa gli orientamenti, le decisioni e le attività del Consiglio Direttivo Nazionale e viceversa informare il Consiglio Direttivo Nazionale circa le attività locali, al fine di garantire sinergie e coerenza tra le attività nazionali e le attività locali.

Il Direttivo locale deve inoltre operare per armonizzazione le attività locali con le iniziative nazionali e si adopera a concordare la relativa programmazione.

Articolo 8

Le spese necessarie all'esercizio delle Sezioni locali sono a carico delle Sezioni stesse. Le Sezioni locali non riscuotono le quote annuali pagate dai soci che vanno versate esclusivamente alla Associazione nazionale. Questa provvede a trasferire alla Sezione locale un contributo annuo, pari al 30% delle quote effettivamente versate, entro l'anno solare, dai soci individuali e dai soci collettivi ad essa afferenti.

Articolo 9

Le Sezioni si impegnano, una volta approvata l'affiliazione, a dare notizia al Consiglio Direttivo Nazionale dei contenuti e della programmazione delle loro assemblee.

Di ogni attività deve essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio culturale ed economico, preventivo e consuntivo.

I contributi esterni acquisiti dalle Sezioni per specifiche iniziative promosse dalle Sezioni stesse, sono utilizzati per dette attività.

Le Sezioni si impegnano a comunicare ai loro soci le motivazioni delle spese effettuate e a presentare, annualmente, un rendiconto delle entrate e delle uscite al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 10

Il Segretario Nazionale è delegato ai rapporti con le Sezioni locali, per quanto si riferisce alle disposizioni di Statuto e Regolamento Quadro, e ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale, che decide ogni eventuale provvedimento.

Articolo 11

Il presente Regolamento delle Sezioni locali può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i Presidenti delle sezioni locali.
(Approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea Generale del 31 marzo 2000)